

(N. 2677)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952*

*(V. Stampato N. 520-218) (1)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 NOVEMBRE 1952

---

Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

24 MAGGIO 1947, N. 566

*Temporanea deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.*

*Articolo unico.*

Fino al 31 dicembre 1947 è aumentato a lire trenta milioni il limite stabilito con l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli Ispettori provinciali dell'agricoltura, di ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.